



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N.4164/2007

Reg.Dec.

N. 8391 Reg.Ric.

ANNO 2002

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8391/2002, proposto dal Ministero dell'Interno in
persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n.
12, Roma;

c o n t r o

– Tchintcheva Vassileva Andriana, rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Russi, con domicilio eletto presso le Sezioni Giurisdizionali del
Consiglio di Stato in Roma piazza Capo di Ferro n. 13;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia –
Milano Sez. I, n. 4439 del 25 giugno 2001, non notificata.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Visti gli atti tutti della causa

Relatore all'udienza del 30 marzo 2007 il Consigliere Francesco
Bellomo e udito l'avv. dello Stato Tortora;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al T.a.r. Lombardia – Milano Tchintcheva Vassileva Andriana domandava l'annullamento del diniego del permesso di soggiorno n. 219 emesso il 13.10.99 dal Questore di Milano.

A fondamento del ricorso, premesso che il provvedimento impugnato era motivato sull'esercizio dell'attività di prostituzione, deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Con sentenza n. 4439 del 25 giugno 2001 il TAR accoglieva il ricorso.

2. La sentenza di accoglimento è stata appellata dal Ministero dell'Interno, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.

Si è costituita per resistere all'appello Tchintcheva Vassileva Andriana, sollevando eccezioni pregiudiziali.

La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 30 marzo 2007.

DIRITTO

Le eccezioni pregiudiziali di tardività e inammissibilità dell'appello sono infondate, poiché l'appello risulta notificato il 13 settembre 2002 - nel rispetto del termine lungo di 365 giorni, conteggiando le sospensioni feriali - e contiene la specifica indicazione dei motivi.

Lo stesso, peraltro, è infondato.

La sentenza gravata assume che l'esercizio *una tantum* della prostituzione non è elemento *ex se* ostativo al rilascio del permesso di soggiorno.

L'appellante obietta che l'esercizio della prostituzione lascia

presumere che l'interessata non svolgesse l'attività di lavoro subordinato dichiarata nella domanda di soggiorno o comunque altra idonea a beneficiare del permesso.

La censura è priva di pregio.

L'accertamento in una singola occasione dello svolgimento dell'attività di meretricio non dimostra l'abitudine della prestazione e, dunque, non è sufficiente ad escludere il possesso di una regolare attività lavorativa (*in primis* quella indicata nella domanda di soggiorno), che andava verificata nell'istruttoria amministrativa.

L'appello è respinto, ma l'esistenza obiettiva del comportamento dell'appellata che ha originato la controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta l'appello.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 30 marzo 2007, con l'intervento dei sigg.ri:

Gaetano Trotta	Presidente
Paolo Buonvino	Consigliere
Domenico Cafini	Consigliere
Francesco Caringella	Consigliere
Francesco Bellomo	Consigliere Est.

Presidente

GAETANO TROTTA

Consigliere

FRANCESCO BELLOMO

Segretario

GIOVANNI CECI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...27/07/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria